

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DELLE ASSOCIATE E DEGLI ASSOCIATI DELL'UNIVERSITA' PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI "GIOVANNA BOSI MARAMOTTI"**

Oggi giovedì 24 maggio 2019 alle ore 13,00, presso la Casa del Volontariato in Via Oriani n.44 - Ravenna, si è riunita in prima convocazione regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto, l'Assemblea Generale Straordinaria delle Associate e degli Associati dell'Università "Bosi Maramotti" per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Adeguamenti statutari alla Riforma del Terzo Settore D.Lgs 3 luglio 2017;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è andata deserta, la rinvia alla data della seconda convocazione già fissata per venerdì 24 maggio 2019 alle ore 17.00 presso la Casa del Volontariato in Via Oriani 44 Ravenna.

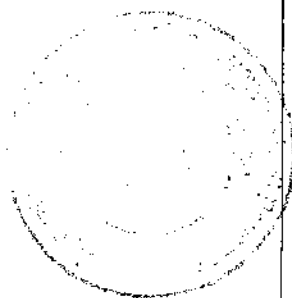
**VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DELLE ASSOCIATE E DEGLI ASSOCIATI DELL'UNIVERSITA' PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI "GIOVANNA BOSI MARAMOTTI" DEL GIORNO 24 MAGGIO 2019**

Punto 1)

**Adeguamenti statutari alla Riforma del Terzo Settore D.Lgs.3 luglio 2017 n.117.**  
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 15 del vigente statuto sociale il Presidente dell'Associazione Sig. Guido Ceroni il quale chiama alle funzioni di Segretaria la Sig.ra Dea Zampiga.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il quorum necessario, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 24 associati, dei 591 in totale, come risulta dal foglio di presenza conservato agli atti. Pertanto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio di Gestione, a seguito delle modifiche statutarie richieste dal Codice del Terzo Settore per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore



*Dea Zampiga*

*Guido Ceroni*

(RUNTS) ha ritenuto necessario indire l'assemblea degli associati al fine di adeguare il vigente statuto della nostra associazione, costituita a Ravenna in data 15-06-1985, alle disposizioni normative sopra citate.

La bozza che il Consiglio di Gestione propone è stata distribuita a tutti i presenti nella forma di un corpus e di una nota integrativa riportante un ampliamento dell'art. 4 ed una precisazione all'art. 5. Successivamente il Presidente, coadiuvato dalla Dr.ssa Roberta Gaudenzi incaricata per la consulenza qualificata circa l'adeguamento, procede alla evidenziazione delle innovazioni e/o alla motivazione delle variazioni annotate nella proposta dello statuto distribuita articolo per articolo. La nuova formulazione consta di n. 26 articoli e modifica la denominazione associativa con l'inserimento della sigla "APS".

L'assemblea è ora chiamata alla discussione ed alle eventuali modifiche/integrazioni. Su intervento dell'associato Andrea Ancarani viene proposta ed attuata, a seguito della relativa votazione unanime dei presenti, la riformulazione della denominazione dell'Associazione in "UNIVERSITA' GIOVANNA BOSI MARAMOTTI PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI APS".

Chiariti alcuni quesiti relativi ai vincoli normativi, al termine dei lavori ed in assenza di ulteriori interventi nel merito, lo Statuto, composto di 26 articoli ed integrato negli artt. 4 e 5 in ottemperanza alla espressa e relativa votazione unanime, viene posto in votazione palese.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto, l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria, le comunicazioni da effettuare al Registro Regionale APS per il futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e qualsiasi altra pratica relativa.

Il Presidente e la Segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 18,40 previa redazione del presente verbale.

Il Presidente



*[Handwritten signature]*

La Segretaria

*[Handwritten signature]*

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA  
UFFICIO TRIBUTARIO DI RAVENNA  
Reg. Trib. 13 GIU 2019  
C. 3  
R. S. E. M. A.  
Il Direttore Provinciale  
di RAVENNA  
Luca Gargiulo

**“UNIVERSITÀ GIOVANNA BOSI MARAMOTTI PER LA  
FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI APS”**

## Titolo I

Denominazione, sede, configurazione, durata, finalità e attività

Art. 1

È costituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117  
un'Associazione di Promozione Sociale denominata "UNIVERSITÀ  
GIOVANNA BOSI MARAMOTTI PER LA FORMAZIONE  
PERMANENTE DEGLI ADULTI APS" con sede in Ravenna in Via Oriani  
44.

## Art. 2

L'Associazione si configura come associazione non riconosciuta a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

## Art. 3

L'Associazione (di seguito nominata Università) ha durata illimitata, può aderire ad enti e organizzazioni aventi finalità analoghe alle proprie ed istituire sedi secondarie o rappresentanze in località diverse da quella della propria sede sociale.

Art. 4

L'Università, che non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei/le propri/e associati/e, dei loro familiari conviventi o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

*[Handwritten signature]*

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28

marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale

o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e

al contrasto della povertà educativa;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei

diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al

presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto

reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8

marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma

266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'Università si propone di promuovere la formazione culturale

degli/le associati/e durante tutto l'arco della vita, ispirandosi al più ampio

pluralismo e garantisce il rispetto di principi di trasparenza e di democraticità.

A titolo esemplificativo, potrà svolgere le seguenti attività:

a) promuovere e gestire corsi specifici e altre attività culturali e didattiche, di

informazione, ricerca e sperimentazione;

b) favorire lo svolgimento di attività di utilità sociale, coinvolgenti anche non associati, con iniziative culturali e ricreative;

c) facilitare lo scambio di memoria ed esperienze di vita fra le diverse generazioni degli/le associati/e;

d) operare in collaborazione con enti culturali, istituzioni, scuole, organizzazioni sindacali e di rappresentanza della società civile per la realizzazione dei fini sociali;

e) promuovere pubblicazioni, periodici e scritti su tematiche varie;

f) organizzare convegni su argomenti sociali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni;

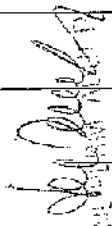
g) organizzare attività a carattere laboratoriale svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;

h) coordinare ed effettuare studi, ricerche e manifestazioni sia in Italia che all'estero;

i) partecipare a bandi europei sia in qualità di ente capofila che di soggetto partner, nell'ambito della progettualità inerente il life long learning.

L'Università, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, anche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di legge. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio di Gestione conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli/le associati/e.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Università può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi, anche in forma

  
UNIVERSITÀ  
LIVORNO

organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità a quanto previsto dalla legge di riferimento.

#### Art. 5

L'Università si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza tra gli associati e non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsiasi altro tipo di discriminazione, nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana.

È fatto divieto all'Università di tutelare o promuovere interessi economici, politici, sindacali o di categoria.

L'Università fornisce i propri servizi a tutti gli/le associati/e in modo indifferenziato ed alle medesime condizioni.

#### Art. 6

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Università si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Università provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità istituzionali, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura,

anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

## Titolo II

### Associati

#### Art. 7

Possono far parte dell'Università tutte le persone di età superiore ai 16 anni di cittadinanza italiana o straniera con regolare permesso di soggiorno nel nostro paese. I minorenni lo possono nei modi e termini di legge.

Gli/le aspiranti associati/e devono farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio di Gestione e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi associativi.

In caso di domanda di ammissione ad associato/a presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

È compito del Consiglio di Gestione, o di uno o più soggetti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda debitamente comunicata all'interessato/a, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro degli associati/e da parte del soggetto delegato dal Consiglio di Gestione e il/la richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato/a a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio di Gestione, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui

nuovi associati/e verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro degli/le associati/e.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato/a verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio di Gestione che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato/a non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, contro il provvedimento affinché si pronunci la prima assemblea degli/le associati/e che sarà convocata.

L'associato/a può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio di Gestione mediante forma scritta, con effetto a partire dalla annotazione sul libro degli/le associati/c.

L'esclusione sarà proposta, con parere motivato dettagliatamente, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Gestione nei confronti dell'associato/a:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Università;
- b) che assuma comportamenti o compia atti incompatibili con le finalità statutarie dell'Università;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Università.

La proposta adottata dal Consiglio, previo colloquio con l'associato/a interessato/a, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato/a stesso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta

di ritorno.

Successivamente il provvedimento di esclusione deve essere deliberato in via definitiva dalla prima assemblea ordinaria degli/le associati/e che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato/a interessato/a, si procederà in contraddittorio con l'interessato/a ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato/a interessato/a dal procedimento si intende sospeso/a.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli/le associati/e a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia adottato il provvedimento di esclusione.

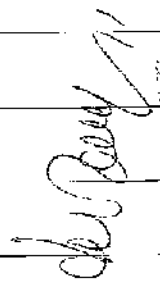
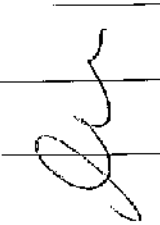
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Nelle assemblee tutti gli/le associati/e hanno uguale diritto di voto secondo il principio del voto singolo.

Tutti gli/le associati/e maggiorenni hanno diritto di: intervenire alle assemblee esprimendo il proprio voto a partire dal momento di acquisizione della qualifica di associato/a in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, eleggere ed essere eletti negli organi amministrativi, partecipare alle attività dell'Università, far parte di gruppi di studio e di lavoro.

Tutti gli/le associati/e non maggiorenni godono dei medesimi diritti previsti per gli associati maggiorenni ad esclusione del diritto di elettorato passivo.

Gli/le associati/e hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta

  
  
UNIVERSITÀ DEL SALENTO  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE  
E AMMINISTRATIVE

scritta rivolta all'Organo che ne cura la tenuta, con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Università, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Università stessa.

#### Art. 8

L'associato/a è tenuto/a al versamento della quota associativa annuale a decorrere dal 1° settembre di ogni anno.

Gli/le associati/c in nessun caso possono pretendere la restituzione delle quote associative o di contributi versati.

Le somme versate a titolo di quota associativa o contributo sono intransmissibili e non possono essere rivalutate.

#### Titolo III

#### Risorse economiche -- Fondo comune -- Bilancio

#### Art. 9

L'Università trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli/le associati/e;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli/le associati/e e a terzi, anche

attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolto in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli/le associati/e e dei terzi;

h) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;

i) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;

j) rendite patrimoniali

k) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

#### Art. 10

L'esercizio sociale chiude il 31 agosto di ogni anno ed entro quattro mesi viene redatto il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'Assemblea.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Università durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli/le associati/e possano prenderne visione.

#### Art. 11

Gli eventuali residui di bilancio saranno destinati ad incrementare il fondo comune o fondi diversi che potranno essere istituiti dal Consiglio di Gestione in funzione delle esigenze connesse al raggiungimento dei fini sociali.

#### Art. 12

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da

*del 2022*

*[Signature]*

UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE  
E CONTABILITÀ  
UNIVERSITÀ DI PADOVA

avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Università, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; non è mai ripartibile fra gli/le associati/e durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Titolo IV

#### Organi sociali

#### Art.13

Sono organi dell'Università:

- l'Assemblea degli/le associati/e;
- l'Organo di amministrazione (il Consiglio di Gestione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

#### Art. 14 – L'Assemblea

L'assemblea generale degli/le associati/e è l'organo sovrano deliberativo dell'Università ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

La convocazione si effettua mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata

almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale

almeno quindici giorni prima della data stabilita.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, l'Università cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi decisi di volta in volta dal

Consiglio di Gestione diretti a meglio avvisare gli/le associati/e.

L'Assemblea ordinaria:

1) approva gli orientamenti generali ed i programmi annuali delle attività sociali;

2) approva il bilancio e il bilancio preventivo;

3) elegge i componenti del Consiglio di Gestione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;

4) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo dell'Associazione;

5) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;

6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

7) delibera in via definitiva il programma annuale dei corsi proposto dal Consiglio di Gestione;

8) delibera in via definitiva l'esclusione degli/le associati/e dall'Università su proposta del Consiglio;

9) fissa l'ammontare della quota associativa annuale su proposta del Consiglio;

*Delibera*  
*[Signature]*  
UNIVERSITÀ CIRCOLO DIF PERS. ADULTI  
PIAVENNA

10) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi/e associati/e;

11) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Università riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Gestione.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno due volte all'anno, di cui una per deliberare in via definitiva il programma annuale dei corsi e l'altra per approvare il bilancio e il bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Consiglio di Gestione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo o da almeno 1/10 degli/le associati/c.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

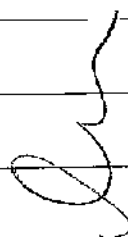
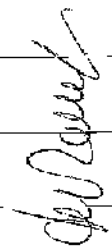
L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Università.

Viene esclusa la possibilità di operare trasformazioni, fusioni o scissioni dell'Università.

#### Art. 15

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato un numero di associati/e corrispondente ad almeno la metà più una dei voti esprimibili in regola con il versamento della quota associativa.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita



UNIVERSITÀ COMUNITARIA PERI ADULTI  
RAVENNA

qualunque sia il numero degli/le associati/e intervenuti/e o rappresentati/e aventi diritto di voto in regola con il versamento della quota associativa.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti espressi dai/le presenti o rappresentati/e.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Gestione non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Università e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli/le associati/e aventi diritto di voto.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli/le associati/c.

Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli/le associati/e, intervenuti/e o rappresentati/e per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei/le presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero degli/le associati/c intervenuti/e o rappresentati/e purché adottata con il voto favorevole di otto decimi dei/le presenti.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne per l'elezione dei

*del*

*[Signature]*

UNIVERSITÀ DEL SALENTO  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
E LETTERE  
FACOLTÀ DI SCIENZE  
E LETTERE  
CORSO DI SCIENZE  
E LETTERE  
CORSO DI SCIENZE  
E LETTERE

componenti gli organismi associativi ed in caso di delibere che abbiano ad oggetto delle persone oppure che il voto segreto venga richiesto da almeno la maggioranza degli/le associati/e intervenuti o rappresentati.

L'associato/a può farsi rappresentare nell'assemblea da un/a altro/a associato/a che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

L'associato/a può rappresentare un/a solo/a associato/a assente.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti dell'Università.

#### Art. 16

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal/la Presidente dell'Università o, in sua assenza, dal/la Vice Presidente e, in assenza di entrambi/e, da altro/a associato/a eletto/a dai/le presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, tre scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a; nel verbale devono essere debitamente riassunte le dichiarazioni degli/la associati/a.

Il libro verbali delle Assemblee viene conservato presso la sede sociale a disposizione degli/le associati/e per la consultazione.

#### Art. 17 Organo di amministrazione

L'Università è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da un numero dispari compreso fra nove e quindici consiglieri/e eletti dall'Assemblea fra gli/le associati/e maggiorenni.

I membri del Consiglio di Gestione rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

*delibera*

*[Signature]*

UNIVERSITÀ DEL SALENTO  
FACOLTÀ DI SCIENZE  
E LETTERE  
PESCELOSA

Entro 30 giorni dalla data di elezione delle cariche associative deve aver luogo la riunione di insediamento del nuovo Consiglio di Gestione.

La convocazione di tale prima riunione è effettuata a cura del/la consigliere/a più anziano di età che eserciterà anche le funzioni di Presidente della seduta.

Durante tale prima seduta il Consiglio di Gestione procede ad eleggere il/la Presidente dell'Università ed il/la Vice Presidente.

#### Art. 18

In caso di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo nel corso del mandato di un/a consigliere/a, il Consiglio di Gestione provvede alla sua sostituzione a partire dal primo nominativo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative.

I/le consiglieri/e così nominati dal Consiglio scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio oppure in caso di dimissioni dell'intero Consiglio di Gestione, l'Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni perché provveda alla elezione di un nuovo

Consiglio di Gestione; nel frattempo il Consiglio uscente deve compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

#### Art. 19

Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Università. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al

*del Daret*

*[Signature]*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE  
DIREZIONE GENERALE

Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere e sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio, il bilancio preventivo e i programmi annuali dei corsi e delle altre attività sociali;
- c) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'assemblea degli associati;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri a valutare le domande di adesione;
- e) proporre l'ammontare della quota associativa annuale;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- g) proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto;
- h) proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;
- i) assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone compiti e retribuzioni, nonché definire i rapporti professionali e di collaborazione a compenso, compresi i docenti;
- j) nominare il/la tesoriere/a, a cui viene affidata la cura della gestione economico-finanziaria dell'Università;
- k) la facoltà di nominare il/la "Responsabile del programma dei corsi" e gli eventuali assistenti definendone compiti e responsabilità;
- l) la facoltà di nominare un Comitato Scientifico definendone composizione e compiti;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

UNIVERSITÀ DEL SALENTO  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE  
E FINANZIARIE

m) la facoltà di nominare un Comitato Esecutivo definendone composizione e compiti;

n) la facoltà di nominare eventuali gruppi di lavoro;

o) convocare l'Assemblea degli associati;

p) fissare il contributo di iscrizione ai corsi, nonché la loro modalità di svolgimento.

#### Art. 20

Il Consiglio di Gestione è convocato dal/la Presidente almeno sette giorni prima della data prevista mediante lettera o avviso consegnato a mano, contenente gli argomenti da trattare, la data e il luogo di svolgimento. Può essere convocato anche da 1/3 dei consiglieri o dall'Organo di controllo.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei/le consiglieri/e e le deliberazioni vengono adottate col voto favorevole della maggioranza degli/le intervenuti/e.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che in caso di delibere che abbiano ad oggetto delle persone oppure che il voto segreto venga richiesto da almeno la maggioranza degli/le intervenuti/e.

Il Consiglio di Gestione è presieduto dal/la Presidente o, in sua assenza, dal/la Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da un/a consigliere/a nominato/a dal Consiglio di Gestione.

Di ogni riunione del Consiglio di Gestione verrà redatto il verbale sull'apposito libro a cura del segretario, nominato fra i presenti ad apertura

*De Salvo*  
*[Signature]*  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA  
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE  
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE  
ANNO ACCADEMICO 2013/2014

della seduta, che lo sottoscrive assieme al/la Presidente della riunione.

Il/la "Responsabile del programma dei corsi", se nominato/a, partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione senza diritto di voto.

Il libro verbali del Consiglio di gestione viene conservato presso la sede sociale a disposizione dei/le consiglieri/e e degli/le associati/e per la consultazione.

#### Art. 21 – Il/la Presidente

Il/la Presidente viene eletto dal Consiglio di Gestione fra i/le consiglieri/e e ha la rappresentanza legale dell'Università, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea degli/le associati/c e del Consiglio di Gestione, è responsabile dell'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio di Gestione e dall'Assemblea, risponde degli atti amministrativi compiuti in nome dell'Università, stipula contratti che impegnano l'Università e firma la corrispondenza che impegna l'Università. Il/la Presidente può delegare in casi particolari, previa ratifica del Consiglio di Gestione, parte delle proprie funzioni ad un/a associato/a o ad un/a dipendente dell'Università.

#### Art. 22 – Il/la Vice Presidente

Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi/a sia impedito/a all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del/la Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del/la Presidente. In caso di dimissioni del/la Presidente, spetta al/la Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio di Gestione per l'elezione del nuovo Presidente.

#### Art. 23 – Organo di controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 oppure qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dalla legge, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

*San Donato*  
UNIVERSITÀ DI PADOVA  
FACOLTÀ DI SCIENZE  
ECONOMICHE  
CORSO DI LAUREA  
IN ECONOMIA  
E  
AMMINISTRAZIONE  
ECONOMICA  
E  
FINANZIARIA  
E  
STATISTICA  
E  
INFORMATICA  
E  
ECONOMICA  
E  
FINANZIARIA  
E  
STATISTICA  
E  
INFORMATICA

I membri dell'Organo di Controllo possono essere anche soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

#### Art. 24 – Clausola arbitrale

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

#### Art. 25 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Università l'Assemblea nomina un liquidatore, scelto anche fra i non associati/c, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili

ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Università e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.

*De Lorenzis*  
UFFICIO DEL PRESIDENTE  
DELL'UNIVERSITÀ  
DI FIRENZE